



UNIONE DEI COMUNI “PEDEMONTANA PARMENSE”

STATUTO

Approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'unione con i seguenti provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di Collecchio	delibera n. 61 del 06/11/2008
Consiglio Comunale di Felino	delibera n. 83 del 03/11/2008
Consiglio Comunale di Montechiarugolo	delibera n. 66 del 04/11/2008
Consiglio Comunale di Sala Baganza	delibera n. 61 del 05/11/2008
Consiglio Comunale di Traversetolo	delibera n. 74 del 28/10/2008

Modificato con i seguenti provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di Collecchio	delibera n. 45 del 11/06/2013
Consiglio Comunale di Felino	delibera n. 37 del 11/06/2013
Consiglio Comunale di Montechiarugolo	delibera n. 37 del 11/06/2013
Consiglio Comunale di Sala Baganza	delibera n. 36 del 10/06/2013
Consiglio Comunale di Traversetolo (1 ^a votaz.)	delibera n. 37 del 14/06/2013
Consiglio Comunale di Traversetolo (2 ^a votaz.)	delibera n. 39 del 17/06/2013

Preso d'atto delle modifiche

Delibera di Consiglio dell'Unione n. 19 del 24/06/2013

UNIONE DEI COMUNI "PEDEMONTANA PARMENSE"

STATUTO DELL'UNIONE

INDICE

TITOLO I

Principi fondamentali

- ART. 1 - Istituzione dell'Unione
- ART. 2 - Statuto e Regolamenti
- ART. 3 - Finalità e ruolo dell'Unione
- ART. 4 - Durata dell'Unione
- ART. 5 - Scioglimento dell'Unione
- ART. 6 - Recesso di un Comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni
- ART. 7 - Funzioni dell'Unione
- ART. 8 - Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione
- ART. 9 - Modalità di gestione da parte dell'Unione delle funzioni e servizi trasferiti
- ART. 10 - Modalità di ripartizione spese ed entrate

TITOLO II

Organi di governo

Capo I: Organi dell'Unione

- ART. 11 - Organi dell'Unione

Capo II: Il Consiglio

- ART. 12 - Composizione del Consiglio e sua prima elezione
- ART. 13 - Competenze del Consiglio e modalità di convocazione
- ART. 14 - Il Presidente del Consiglio
- ART. 15 - Commissioni Consiliari
- ART. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- ART. 17 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- ART. 18 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Capo III: Il Presidente e la Giunta

- ART. 19 - Il Presidente
- ART. 20 - Competenze del Presidente
- ART. 20 bis – Esimente alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
- ART. 21 - Vice Presidente
- ART. 22 - Composizione e nomina della Giunta
- ART. 23 - Competenze della Giunta
- ART. 24 - Cessazione dalla carica di Assessore dell'Unione
- ART. 25 - Status giuridico ed economico degli organi politici dell'Unione

TITOLO III

Istituti dell'accesso e della partecipazione

- ART. 26 - Diritto d'accesso agli atti
- ART. 27 - Partecipazione

TITOLO IV

Organizzazione amministrativa

- ART. 28 - Principi generali
- ART. 29 - Il personale
- ART. 30 - Segretario
- ART. 31 - Funzione di Direzione

TITOLO V

Finanze e contabilità

- ART. 32 - Finanze dell'Unione
- ART. 33 - Bilancio e programmazione finanziaria
- ART. 34 - Rendiconto

ART. 35 - Revisione economica e finanziaria
ART. 36 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

ART. 37 - Atti regolamentari
ART. 38 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale 30/6/2008 n.10, è costituita tra i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo l'Unione dei Comuni "Pedemontana Parmense".
2. L'Unione ha sede nel Comune di Collecchio.
3. L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
4. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'istituzione in tutto il territorio.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione dei Comuni si identifica con il nome "Unione Pedemontana Parmense" e con un proprio stemma.
7. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinati da apposito Regolamento, che disciplina anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione dei Comuni e le relative modalità d'uso.
8. Lo stemma dell'Unione è riportato in allegato.

Art. 2

Statuto e Regolamenti

1. Lo Statuto, approvato con le modalità previste dall'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000.
3. L'Unione dei Comuni emana Regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3

Finalità e ruolo dell'Unione

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 e delle Leggi Regionali.
2. L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficacia ed efficienza.
3. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione unificata di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi.
4. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche regionali e provinciali.
5. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni partecipanti in merito alle proprie politiche, indirizzi ed azioni. Copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione e delle deliberazioni adottate, sono trasmesse a ciascun Comune.
6. Gli assessori ed i consiglieri dei Comuni partecipanti non eletti nel Consiglio dell'Unione hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione stessa tutte le notizie, le informazioni e la documentazione degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi

specificatamente determinati dalla legge.

Art. 4 Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. In caso di scioglimento dell'Unione, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 5 Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti adottata con le stesse procedure e maggioranze delle modifiche statutarie.
2. Determina altresì lo scioglimento dell'Unione il recesso dalla medesima di 3 Comuni aderenti.
3. Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento dell'Unione, provvede a nominare, con deliberazione consiliare presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il nominativo del Commissario Liquidatore.
4. Al termine dell'attività di liquidazione il Commissario Liquidatore trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti l'Unione il piano di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare il citato piano di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi stanziamenti di bilancio in base alla normativa vigente.
5. Per quanto riguarda la disciplina del personale nel caso di scioglimento dell'Unione, si rinvia **all'art. 29** del presente Statuto.

Art. 6 Recesso di un Comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e avrà effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
4. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.
5. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile. Ha l'obbligo anche di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi.

Art. 7 Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie sia delegate, nonché la gestione di servizi, nell'ambito delle seguenti materie:
 - a) Personale;
 - b) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
 - c) gestione economica e finanziaria;
 - d) servizi tecnici, urbanistica ed edilizia;

- e) servizi informativi;
- f) organizzazione unitaria dei servizi demografici (anagrafe e stato civile);
- g) appalti di fornitura di beni e servizi;
- h) appalti di lavori pubblici;
- i) sportello unico attività produttive;
- l) attività istituzionali e segreteria;
- m) polizia municipale;
- n) protezione civile;
- o) servizi sociali;
- p) servizi scolastici;
- q) elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale;
- r) catasto;
- s) funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica;
- t) istruzione, cultura, sport
- u) ambiente
- v) turismo
- z) Difensore civico

2. I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali e distrettuali di confronto e concertazione nei vari settori e relative agenzie e conferenze.

Art. 8

Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

1. Il conferimento integrale delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 7 del presente Statuto viene effettuato da parte di tutti i Comuni dell'Unione;

2. Il conferimento si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e, subito dopo, del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
- i rapporti finanziari tra gli Enti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- eventuale durata, non inferiore a cinque anni, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
- modalità di recesso.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è riferita a funzioni e servizi tra loro omogenei.

4. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e compiti, non rientranti nelle materie di cui all'art.7, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. L'Unione subentra ai Comuni, nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto della sottoscrizione della convenzione approvata dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, con la quale si perfeziona tale conferimento.

6. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti è deliberata dai Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

7. All'Unione può essere conferita la gestione di parti di servizi o funzioni, da parte di almeno tre Comuni, mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei presenti, da parte dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione, di una convenzione avente i contenuti minimi di cui al precedente comma 2.

8. L'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni, o con comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione Pedemontana o altra Unione.

Art. 9

Modalità di gestione da parte dell'Unione delle funzioni e servizi trasferiti

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:
 - in economia;
 - mediante affidamento a terzi;
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa vigente;
2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede direttamente.
3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti dai Comuni aderenti.

Art. 10

Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali di funzionamento dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all'Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
2. Nella fattispecie di conferimento di funzioni e servizi da parte di almeno tre Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, viene predisposto un apposito centro di responsabilità allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.
3. Il criterio generale da tenere a riferimento per il riparto delle spese dei servizi e funzioni associate è dato dalla popolazione residente di cui al comma 1; le singole convenzioni possono derogare e/o integrare a tale principio generale per le specificità proprie del servizio o funzione associata.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione

Art. 11 Organi dell'Unione

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:
 - il Consiglio;
 - la Giunta;
 - il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni.
3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
4. I componenti degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri.
5. La nomina, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa, degli organi o dei loro singoli componenti, e la loro costituzione, sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

Capo II Il Consiglio

Art. 12

Composizione del Consiglio e sua prima elezione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n. 20 Consiglieri. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto, compresi nei 21 membri assegnati. I Consigli Comunali eleggono i restanti consiglieri con il metodo del voto limitato ad un componente secondo il seguente schema:

	TOTALE	Maggioranza	Minoranza	Sindaci
Collecchio	5	2	2	1
Felino	4	2	1	1
Montechiarugolo	4	2	1	1
Sala Baganza	4	2	1	1
Traversetolo	4	2	1	1
Totale	21	10	6	5

2. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione saranno eletti, con voto segreto, sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i Consiglieri Comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza.

Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto per il Comune partecipante. In caso di parità di voti, è eletto il più giovane di età.

3. I Comuni aderenti dovranno trasmettere alla segreteria dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.

4. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco presidente dell'Associazione Pedemontana Parmense, qualora la Giunta non abbia già nominato il Presidente dell'Unione.

5. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere Comunale, decade ipso iure anche dalla carica di Consigliere dell'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

6. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione delle/dei successori da parte dei nuovi Consigli.

7. I Consigli rinnovati dovranno provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, entro 30 giorni dalla data di insediamento.

Art. 13

Competenze del Consiglio e modalità di convocazione

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esso esercita le proprie competenze in riferimento alle funzioni e servizi conferitegli dai Comuni per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla

competenza del Consiglio Comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. Il Consiglio è validamente riunito in seduta pubblica alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, fatte salve le maggioranze speciali previste dallo Statuto, dalla Legge o dai Regolamenti.

2 bis. I rappresentanti di un Comune dell'Unione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere di consiglio o di giunta riguardanti funzioni non conferite dal medesimo comune. L'obbligo di astensione non si applica alle decisioni che hanno valenza sull'intero territorio dell'Unione. Il regolamento disciplina i casi e le modalità.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di sua competenza non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio entro i 60 giorni successivi e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno, a pena di decadenza.

5. Le convocazioni sono effettuate, di norma, mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun Consigliere. Esse sono disposte con avviso del Presidente contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

Art. 14

Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Ogni volta che un Comune rinnova i propri rappresentanti in seno all'Unione, si procede al rinnovo della carica del Presidente.

Art. 15

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dalla delibera di istituzione delle Commissioni.

Art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio, di cui all'art. 18 del presente Statuto.

4. Con deliberazione del Consiglio dell'Unione, ai Consiglieri è attribuito, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dell'organo di cui fanno parte, un gettone di presenza di valore non superiore a quello

previsto dalla legge per il Consiglio Comunale del Comune aderente con popolazione più numerosa, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 17

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al Consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 18

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Capo III

Il Presidente e la Giunta

Art. 19

Il Presidente

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione di norma per la durata di un anno, salvo quanto disposto dal 1° comma lettera f) del successivo art. 23.
2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione.
3. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 20

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni e servizi conferiti tutti gli altri compiti attribuiti dalla Legge ai Sindaci che non risultano incompatibili con la natura delle Unioni comunali, e tutti i compiti attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
 - c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) sentita la Giunta provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla nomina e alla revoca del Direttore Generale e del Segretario;

- f) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione anche a tempo determinato, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa per gli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
3. In caso di conferimento integrale delle funzioni, i compiti che la Legge attribuisce ai Sindaci, sono esercitati dal Presidente dell'Unione.

Art.20 bis

Esimente alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. In attuazione del disposto di cui all'art.67 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, i consiglieri dell'Unione possono svolgere incarichi e funzioni anche di amministratori presso azienda speciale, fondazione, istituzione e società di capitale dipendenti dall'Unione o soggetti a controllo e/o vigilanza da parte della stessa, nei casi in cui sussista ragione di espletamento del mandato.
2. Le cause esimenti si applicano anche al Presidente e agli assessori dell'Unione.
3. La fattispecie riguarda i servizi sociali ed educativi, il cui espletamento coincide con interessi primari della collettività locale.

Art. 21

Vice Presidente

1. E' Vicepresidente il Sindaco individuato dalla Giunta, contestualmente alla nomina del Presidente.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'ente.
3. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie di cui al terzo comma dell'art.19.

Art. 22

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente dell'Unione stessa.
2. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle deleghe conferite agli Assessori unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo dell'Unione.
3. I Sindaci membri della Giunta possono delegare, alla partecipazione alle riunioni dell'organo, i rispettivi Vicesindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 23

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:
 - a) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - c) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dal presente Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla Legge e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore Generale e dei Responsabili;
 - e) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dal presente Statuto;
 - f) alla scadenza annuale, con la presenza di tutti i componenti, può prorogare all'unanimità la durata dell'incarico del Presidente in carica fissando un nuovo termine, di durata non superiore ad 1 anno.
2. E' altresì competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Statuto.
3. Il Presidente può delegare agli altri componenti della Giunta la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai

sensi del comma 1 del presente articolo. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

5. La Giunta può individuare, in relazione a specifiche materie e finalità, forme di coordinamento tra gli Assessori Comunali.

Art. 24

Cessazione dalla carica di membro della Giunta

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dalla Giunta dell'Unione.

Art. 25

Status giuridico ed economico degli organi politici dell'Unione

1. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative e i rimborsi spesa applicati agli Amministratori dell'Unione sono quelli previsti per gli Amministratori dei Comuni dall'ordinamento degli Enti Locali, anche con riferimento al regime delle incompatibilità.

2. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, il Vice Presidente e i Consiglieri dell'Unione hanno diritto unicamente a percepire un gettone per la presenza alle sedute del Consiglio dell'Unione, secondo quanto previsto al precedente art. 16, 4° comma.

3. Le cariche di Presidente dell'Unione e di membri della Giunta dell'Unione, sono gratuite, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1.

TITOLO III

ISTITUTI DELL'ACCESSO E DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 26

Diritto d'accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini, e a tal fine si avvarrà anche degli strumenti messi a disposizione dalle moderne tecnologie.

2. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento da adottare, e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Art. 27

Partecipazione

1. E' assicurato il diritto, dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi, di essere ascoltati dal Responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi.

2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. L'Unione può promuovere la collaborazione della popolazione residente in sede di predisposizione dei propri atti fondamentali ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

4. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, o ad altre forme di consultazione, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della

popolazione in materia. Di dette proposte — verificatane la conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione — si dovrà tener conto in sede deliberante.

5. Per garantire la partecipazione ed il controllo degli amministratori del comuni, i consiglieri comunali possono partecipare, con riguardo alle funzioni trasferite, alle sedute delle commissioni consiliari con diritto di parola.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28

Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.

2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 29

Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.

2. Il Personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite, è di norma trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione.

3. L'Unione può assumere personale proprio e, per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.

4. L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

5. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regione — Enti Locali.

7. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o nel caso cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale trasferito all'Unione rientra negli organici dei Comuni di provenienza, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione transiterà negli organici degli Enti aderenti all'Unione secondo gli accordi che saranno assunti dalla Giunta dell'Unione stessa. In mancanza di accordo il Commissario Liquidatore assegnerà il personale ai predetti Enti in proporzione all'ultima quota di riparto pagata in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

8. Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, infine, il personale sarà assegnato al Comune recedente in proporzione all'ultima quota di riparto pagata in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 30

Segretario

1. L'Unione ha un Segretario, individuato tra i Segretari Comunali dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo

Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. Le funzioni di Segretario sono svolte, di norma, dal Segretario del Comune che esprime la figura del Presidente dell'Unione.

4. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario sono svolte da uno degli altri Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 31

Funzione di Direzione

1. L'Unione può dotarsi di un Direttore Generale nominato con apposito provvedimento dal Presidente dell'Unione, assunto con contratto a tempo determinato in accordo con quanto previsto dall'ordinamento sugli enti locali.

2. La funzione di Direzione può essere altresì affidata a un Segretario/Direttore dei Comuni aderenti all'Unione o al Collegio dei Segretari/Direttori dei Comuni, all'interno del quale viene individuata la figura del Referente degli organi politici e nei confronti dell'esterno.

3. Alla Direzione Generale è affidata l'organizzazione dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, in accordo con le direttive impartite dal Presidente e l'esercizio della funzione di raccordo fra gli organi politici e la struttura tecnica dell'Ente.

4. La Direzione Generale, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, provvede a:

- a) elaborare, con il concorso dei Responsabili dei servizi e delle funzioni, la proposta di bilancio a budget, secondo le direttive impartite dal Presidente;
- b) gestire le relazioni sindacali.

TITOLO V

FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 32

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, secondo le disposizioni contenute nelle relative convenzioni attuative.

4. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.

5. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 33

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale.

3. La bozza di bilancio di previsione è predisposta, di norma, entro il 30 Settembre di ogni anno.
4. Il bilancio di previsione dell'Unione è approvato, di norma, dopo che i Comuni aderenti hanno approvato il rispettivo bilancio, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto del termine di legge.
5. Il bilancio è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 34 Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle vigenti disposizioni di legge.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
3. Sono allegati al rendiconto:
 - a) la relazione illustrativa della Giunta che esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - b) la relazione del revisore dei conti;
 - c) l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni di provenienza.
4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalle disposizioni vigenti per gli Enti Locali e dal Regolamento di contabilità.

Art. 35 Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di Legge, il Revisore economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione. Il suddetto organo monocratico dura in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.

Art. 36 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Fino all'espletamento di apposita gara, il servizio di tesoreria dell'Unione può essere affidato alla tesoreria di uno dei Comuni aderenti all'Unione, che pratici le migliori condizioni, per il periodo massimo di 1 anno.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune capofila dell'Associazione Intercomunale Pedemontana Parmense.

Art. 38

Disposizioni transitorie e finali

1. La costituzione dell'Unione, che decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, comporta la cessazione contestuale dell'Associazione Pedemontana Parmense ed il suo scioglimento.
2. L'eventuale avanzo di gestione accumulato dalla medesima e le attività e passività transitano automaticamente nel bilancio dell'Unione.
3. Le convenzioni in essere fra i Comuni aderenti all'Associazione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di conferimento all'Unione che ridefinisce le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.
4. Fino al conferimento all'Unione delle funzioni o servizi di cui alle convenzioni del precedente comma, e comunque fino a non oltre 3 mesi dalla costituzione dell'Unione, le funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione vengono svolte dalla Giunta dell'Unione.
5. Primo Presidente dell'Unione è il Sindaco in quel momento in carica quale Presidente dell'Associazione Pedemontana Parmense.
6. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.
7. Il presente Statuto è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.